



COMUNE DI CHIANCIANO

TERME

PROVINCIA DI SIENA

Servizio Urbanistica Edilizia Privata

Premesso che

ai fini dell'espletamento della VAS secondo le disposizioni del decreto legislativo 152/2006 e L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e valutazione d'incidenza il Comune di Chianciano Terme con delibera di Giunta Comunale n.11 del 24.01.13 ha individuato nel proprio ambito, quale condizione imprescindibile per l'applicazione del Decreto legislativo 152/2006:

- quale *"autorità procedente"* il Consiglio Comunale
- quale *"autorità competente"* la "Commissione per il Paesaggio" (di cui agli artt. 88 e 89 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.) "integrata, per gli aspetti ambientali rispettivamente: dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Manutenzioni, Ciclo integrato dei Rifiuti, Ing. Danilo Volpini Saraca
dal Responsabile del Procedimento paesaggistico all'interno dell'A.C. Geom. Beatrice Bistarini ;
- quale *"proponente"*, l'Arch. Anna Maria Ottaviani, Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata - Tutela Ambientale che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento di VAS;
- di confermare altresì quali soggetti competenti in materia ambientale, che potranno essere di volta in volta integrati o ridotti in base alla natura dell'atto oggetto di valutazione a discrezione dell'autorità competente: Regione Toscana, Provincia di Siena, ARPAT, Azienda USL 7, Soprintendenza Beni architettonici e per il Paesaggio per le Province di Siena e Grosseto, AATO 4 Alto Valdarno, Autorità ATO dei Rifiuti Comunità di ambito Toscana Sud, Ufficio Regionale del Genio Civile, Autorità di bacino, Unione dei Comuni Valdichiana Senese;

In data 21 luglio 2022 alle 15,30 in modalità videoconferenza si è riunita la commissione VAS, in qualità di autorità competente di cui alla Delibera G.C. n.11 del 24.01.2013;

Risultano presenti alla seduta almeno tre membri, tra i quali almeno uno dei membri aggiunti alla Commissione per il Paesaggio per i procedimenti in materia di VAS, ovvero:

Architetto Susanna Paradisi

Architetto Gabriele Rossi

Geometra Beatrice Bistarini

Coadiuvata la commissione in qualità di Proponente ai sensi della L.R. 10/10 l'Arch. Anna Maria Ottaviani;

Ricordato che il Comune di Chianciano Terme con delibera di Consiglio Comunale n.15 del 02 marzo 2017 ha approvato ai sensi della L.R. n. 65/2014 il Piano Operativo comunale;

Vista la proposta di Piano di Recupero relativa a rigenerazione di un volume da adibire a civile abitazione in Strada della Chiana acquisita al protocollo comunale al n. 5173 dell'30.03.2021 e successive integrazioni presentata dal Sig. Lammardo Giuseppe;

Visto il documento preliminare di VAS pervenuto in data 18.05.2022 prot. 7621 redatto dal Geom. Gianluca Palazzi predisposto ai fini dell'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante ai sensi della L.R. 10/10 dove si propone di escludere la variante di cui si tratta dalla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica

(VAS)" di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06;

Ricordato che l'ambito di applicazione della VAS è definito dall'art. 6 (Oggetto della disciplina) del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dall' art. 5 L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e la variante, alla luce di quanto descritto può essere ricondotta alla fattispecie dell'art.6 comma 3 bis D Leg.vo 152/06 e art. 5 comma 3 lettera c) e conseguentemente sottoposta a procedura di verifica ai sensi dell'art. 12, secondo i criteri esposti nell'allegato I del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e dell'art. 22 L.R. 10/10;

Dato atto che in data 25.05.2022 veniva trasmesso ai membri dell'autorità competente il documento preliminare di VAS sopra citato e che la stessa autorità competente autorizzava il Responsabile del Servizio Urbanistica Edilizia Privata, nonché Responsabile del procedimento di VAS Arch. Anna Maria Ottaviani alla trasmissione del documento agli enti competenti in materia ambientale, al fine della richiesta di parere di cui all'art. 12 comma 2 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concordando di individuare, data la natura modesta del piano, l'ambito territoriale interessato e gli interventi previsti, i seguenti soggetti competenti in materia ambientale per la procedura di cui si tratta :

- Regione Toscana
- Provincia di Siena

Dato atto che:

- il rapporto preliminare e le relative integrazioni risultano inviati tramite posta elettronica certificata (PEC) in data 25.05.2022 prot. 8062ai seguenti Enti:
Regione Toscana prot. 998
Provincia di Siena prot. 997

Preso atto che nei trenta giorni seguenti la trasmissione non risultano pervenuti pareri dagli Enti competenti;

Valutato infine che le trasformazioni urbanistiche introdotte dal piano non incidono in maniera determinante dal punto di vista dell'impatto ambientale in quanto la nuova previsione si inserisce in un ambito già insediato con presenza di funzioni residenziali compatibili con quanto previsto nel P.d. R.

Per le motivazioni sopra esposte

LA COMMISSIONE VAS ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Di non ritenere necessario assoggettare il Piano Attuativo di cui si tratta al procedimento di VAS.

Chianciano Terme, 21.07.2022

FIRMATO DIGITALMENTE I MEMBRI DELLA COMMISSIONE

Geometra Beatrice Bistarini

Architetto Susanna Paradisi

Architetto Gabriele Rossi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 223 del D. Lgs. N. 82/2005